

Il nuovo accordo Stato Regioni 128/CSR del 7/7/2016 per la formazione RSPP

Commento a cura ing. Riccardo Borghetto, amministratore Unico Lisa Servizi srl

Lisa Servizi srl e Studio Fonzar& Partners organizzano un corso di formazione proprio sulle novità introdotte dal nuovo accordo Stato Regioni sulla formazione RSPP. Il corso si terrà in alcune città del Veneto circa a metà Settembre. Le informazioni sono reperibili sul sito <http://www.lisaformazione.it/aggiornamento-aspp-rspp>

Finalmente, dopo anni di lunga attesa, la conferenza Stato Regioni ha partorito **il nuovo accordo Stato Regioni per la formazione RSPP** che manda in soffitta il **vecchio accordo Stato Regioni del 26/1/2006** e le successive modifiche.

Nei lunghi anni che sono passati molti sono stati i cambiamenti normativi per cui con l'occasione di apportare le necessarie modifiche all'accordo per la formazione RSPP **vengono apportati cambiamenti anche al contenuto di altri accordi Stato Regioni e anche al Testo unico sicurezza.**

Ne risulta un documento corposo che, comprensivo degli allegati, si compone di 35 pagine.

Anche se sono stati modificati altri accordi, è mancato il coraggio di eliminare tutti gli accordi Stato Regioni finora emanati per arrivare ad un testo unico, comprensibile. Non è stato possibile, per cui continuiamo ad avere accordi che dicono cose diverse per lo stesso tema, il che aumenta la confusione.

Alcune modifiche apportate implicitamente al Dlgs 81/08 appaiono incostituzionali dal momento che un accordo Stato Regioni non può modificare una norma di rango superiore.

In estrema sintesi le principali modifiche riguardano:

-**i soggetti autorizzati ad erogare corsi**, con una forte restrizione sugli enti non accreditati e associazioni sindacali e datoriali comparativamente meno rappresentative, sostanzialmente per eliminare quei soggetti nati solo qualche anno fa con l'unico scopo di fare business sulla formazione o vendita degli attestati. Eliminazione dall'elenco degli enti autorizzati ad emettere attestazioni, degli enti bilaterali.

-**programmi, durata dei corsi modulo A,B,C**: la modifica ha senso e semplifica la situazione attuale, anche se aumenta il numero minimo di ore da effettuare per i settori a basso rischio

-**riduzione delle ore per gli aggiornamenti richiesti a RSPP e ASPP** introducendo la possibilità di ottenere **crediti anche mediante convegni**

-**estensione dei requisiti dei docenti a tutti i corsi di formazione in ambito sicurezza**

-introduzione della possibilità di effettuare **corsi in modalità e-learning anche per i corsi di formazione rischi specifici per il basso rischio**. Invece non è possibile effettuare in modalità e-learning corsi che non prevedono esplicitamente tale modalità.

-**l'aggiornamento di lavoratori, preposti e dirigenti nel limite del 50% delle ore può essere effettuato anche tramite la partecipazione a convegni.**

-**una miglior specificazione dei requisiti per i corsi in modalità e-learning**

-la formalizzazione degli **sconti di ore formazione per chi è già in possesso di crediti formativi** relativi a corsi di categoria superiore secondo le indicazioni del decreto del fare: sono presenti molte tabelle

-**indicazioni metodologiche per la progettazione ed erogazione dei corsi RSPP/ASPP**

-**una tabella riepilogativa** che vuole mettere ordine tra le tante tipologie di corsi: in questo senso possiamo dire che ci hanno copiato. Lisa Servizi ha prodotto delle tabelle riassuntive degli obblighi formativi a partire dal dicembre 2011. Tali tabelle sono liberamente scaricabili dal [nostro sito shop](#).

Entriamo nei dettagli.

La struttura dell'accordo si compone di:

Allegato A: accordo sulla durata e contenuti minimi dei corsi per RSPP/ASPP

Sono presenti alcune conferme (requisito minimo del diploma, durata e contenuti sono da intendersi come minimi) e alcune novità importanti sull'e-learning: "**la modalità e-learning è da ritenersi valida solo se espressamente prevista da norme e Accordi Stato-Regioni o dalla contrattazione collettiva**, con le modalità disciplinate dal presente Accordo e nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato II".

Questo significa che ad **esempio i corsi antincendio e primo soccorso, coordinatori per la sicurezza non potranno essere effettuati in modalità e-learning o FAD o altro.**

Per quanto attiene alle lauree e corsi post laurea (riportate nell'allegato I) che permettono di evitare i corsi A e B ai sensi art 32 comma 5 non si riscontrano modifiche degne di nota.

Punto 2: Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento

Su questo punto si concentrano le modifiche di maggior impatto del nuovo accordo. **E' evidente il tentativo di fare pulizia e restringere il numero di soggetti formatori ai soli soggetti in possesso di accreditamento Regionale oltre agli ope legis**. Se sarà applicato con rigore non potrà più esistere una associazione, un ente paritetico, un ente bilaterale che vende attestati a soggetti che sprovvisti dell'accreditamento, lo surrogano mediante un accordo commerciale tra le parti.

A questo proposito ricordiamo il [nostro articolo del 28/1/2016 dal titolo "accreditamento enti di formazione riconosciuti"](#) poi ripreso da altri blog e social e le denunce della CIIP, [qui](#) e [qui](#). Consulta Italiana Inter associativa per la Prevenzione. Sembra che la nostra denuncia in qualche modo sia stata sentita anche in alto.

Tra le modifiche significative vi sono anche quelle apportate agli accordi per Datori di Lavoro RSPP (ex art 34), accordi per la formazione dei lavoratori (ex art 37), accordi per la formazione delle attrezzature (ex art 73 c5 D.lgs 81/08),

Andiamo al testo:

Sono soggetti formatori del corso di formazione e dei corsi di aggiornamento:

- a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale di diretta emanazione regionale o provinciale;
- b) gli Enti di formazione accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'Intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla GURI del 23 gennaio 2009;
- c) le Università;
- d) le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione;
- e) le istituzioni scolastiche nei confronti del personale scolastico e dei propri studenti;
- f) l'INAIL;
- g) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province autonome di Trento e Bolzano;
- h) l'amministrazione della Difesa;
- i) le amministrazioni statali e pubbliche di seguito elencate, limitatamente al personale della pubblica amministrazione sia esso allocato a livello centrale che dislocato a livello periferico:
 - Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
 - Ministero della salute;
 - Ministero dello sviluppo economico;
 - Ministero dell'interno: Dipartimento per gli affari interni e territoriali e Dipartimento della pubblica sicurezza;
 - Formez;
 - SNA (Scuola Nazionale dell'Amministrazione);
- l) le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e gli organismi paritetici quali definiti all'art. 2, comma 1, lettera ee), del d.lgs. n. 81/2008 per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 51 del d.lgs. n. 81/2008, limitatamente allo specifico settore di riferimento;
- m) i fondi interprofessionali di settore nel caso in cui, da statuto, si configurino come erogatori diretti di formazione;
- n) gli ordini e i collegi professionali.

Eventuali ulteriori soggetti formatori che operano a livello nazionale potranno essere individuati, in sede di Conferenza Stato Regioni congiuntamente dalle amministrazioni statali interessate e dalle Regioni e Province autonome, ai sensi del comma 4 dell'art. 32 del d.lgs. n. 81/2008".

La restrizione più importante la troviamo nella nota:

“Nota al Punto 2, lettera l)

Le associazioni sindacali datori di lavoro e dei lavoratori e gli organismi paritetici possono effettuare le attività formative e di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione. Queste ultime strutture devono essere accreditate ..”.

In sostanza una associazione Datoriale o Sindacale può avvalersi di strutture formative solamente accreditate. Questo requisito fa fuori più del 90% dei piccoli studi o professionisti che fanno corsi per RSPP

o di aggiornamento RSPP ma creerà anche problemi operativi ad associazioni importanti che magari hanno le loro strutture di formazione non ancora accreditate. E' scomparso ogni riferimento agli enti bilaterali.

Che fine faranno i vari enti bilaterali generali, Nazionali ecc. nati qualche anno fa?

L'ulteriore stretta sulle **finte associazioni datoriali e sindacali** è basata sul concetto di **rappresentatività** che viene declinata in modo preciso in base ai seguenti criteri:

1. consistenza numerica degli associati delle singole OO.SS.;
2. ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;
3. partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti nazionali collettivi di lavoro;
4. partecipazione alla trattazione delle controversie di lavoro

In merito al precedente punto 3, va esclusa la rilevanza della firma per mera adesione, essendo necessario che la firma sia il risultato finale di una partecipazione ufficiale alla contrattazione. ..”

Quindi le associazioni Datoriali appena nate con 50 iscritti a livello Nazionale non sono legittimate a rilasciare attestazioni RSPP.

Per quanto attiene ai **requisiti dei docenti** che nel **vecchio accordo del 26/1/2006** dovevano avere almeno **2 anni di esperienza in ambito sicurezza, ora si applicano i requisiti di cui al DM 6/3/2013, concetto che viene esteso a tutti i corsi in ambito formazione sulla sicurezza (esclusi antincendio, primo soccorso).**

Per quanto riguarda i moduli A e C, la durata rimane invariata. Il modulo A può essere fruito anche in modalità e-learning. Nei contenuti ci sono minime variazioni, un aggiornamento dell'aspetto normativo. I contenuti sono definiti con un maggior dettaglio.

Quello che cambia del tutto è il modulo B. Spariscono (era ora!) i moduli B1-B9. Avevo già avuto modo di segnalare in tantissimi convegni l'inutile ripetizione costosa degli stessi argomenti nei vari corsi relativi a moduli B diversi, e infatti il mercato aveva già iniziato ad “accorpate” in modo più o meno lecito i moduli anticipando quello che è poi avvenuto. Finalmente abbiamo un modulo B comune a tutti i settori produttivi di durata 48 ore che va bene per la maggioranza dei settori produttivi.

Altra precisazione interessante “La durata dei corsi non comprende le verifiche di apprendimento finali.”, per cui le ore di svolgimento sono nette, L'esame è computato a parte.

Ci sono solo 4 settori in cui è necessario integrare la formazione del modulo B comune con una formazione specialistica secondo la seguente tabella:

Moduli B di specializzazione

Modulo	Riferimento codice settori Ateco 2007 Lettera - Descrizione macrocategoria	Durata
Modulo B-SP1 Agricoltura - Pesca	A- Agricoltura, Silvicoltura e Pesca	12 ore
Modulo B-SP2	B - Estrazione di minerali da cave e miniere	16 ore

Cave - Costruzioni	F – Costruzioni	
Modulo B-SP3 Sanità residenziale	Q - Sanità e assistenza sociale (86.1 - Servizi ospedalieri e 87 - Servizi di assistenza sociale residenziale)	12 ore
Modulo B-SP4 Chimico - Petrochimico	C - Attività manifatturiere (19 - Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e 20 - Fabbricazione di prodotti chimici)	16 ore

In pratica mentre prima vi erano dei corsi B1-B9 da 12 e 16 ore ora il minimo viene alzato in modo significativo a 48 ore, da integrare con altre 12 o 16 a seconda dei settori specialistici.

Anche se apprezzo il tentativo di semplificazione devo anche far notare che la pesca e l'agricoltura del punto di vista del rischio non hanno alcuna affinità e non ha alcun senso metterli assieme.

Il testo definisce in modo molto preciso i contenuti delle unità didattiche da 4 ore del modulo B da 48 ore.

Parimenti sono definiti in modo particolareggiato anche i contenuti dei singoli moduli specialistici B-SP.

Modulo C

La durata non cambia. Il programma viene modificato per dare maggiore enfasi al concetto di benessere organizzativo. Il modulo C non può essere fruito in modalità e-learning.

Sono definite in modo specifico le verifiche di apprendimento:

- numero di domande pari a 30 per ciascun modulo A, B, C
- percentuale minima di risposte esatte 70%
- frequenza minima 90%

Per il modulo B è possibile effettuare anche

- una prova finale di tipo descrittivo basata sulla risoluzione di almeno 5 domande aperte su casi reali o una simulazione finalizzata alla verifica delle competenze tecnico-professionali attinenti il ruolo di RSPP e ASPP nel contesto lavorativo;
- eventuale colloquio di approfondimento.

Sono maggiormente definiti i verbali di esame:

“7.4 VERBALI D’ESAME

I verbali d’esame, anche su supporti informatici, sono conservati a cura del soggetto formatore e devono contenere i seguenti elementi:

- dati identificativi del soggetto formatore;
- dati del corso (tipologia e durata del Modulo);
- elenco degli ammessi alla verifica dell’apprendimento sulla base della frequenza minima del 90% del monte orario previsto;
- tipologia della verifica di apprendimento con relativa indicazione dell’idoneità;
- luogo, data ed orario della verifica di apprendimento;
- sottoscrizione del verbale da parte dei/del soggetto che hanno/ha proceduto alla verifica dell’apprendimento.”

Poiché nei moduli B cambia tutto, e si entra in un nuovo regime normativo, viene definito il regime di riconoscimento della formazione pregressa salvaguardando quanto già svolto finora **“Sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigore dell’accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006, pertanto gli RSPP e ASPP che non cambiano settore produttivo e continuano ad operare esclusivamente all’interno di esso non dovranno integrare il proprio percorso formativo per adeguarsi alle previsioni del presente accordo.”**

Ad esempio chi opera nel settore B9 non ha la necessità di acquisire il modulo B comune, ma solo gli aggiornamenti.

Tabella di corrispondenza ai fini del riconoscimento dei crediti formativi ovvero delle ulteriori ore integrative previste esclusivamente in caso di passaggio ad altro settore produttivo.

Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 CORSO FREQUENTATO	Credito riconosciuto sul presente accordo Stato-Regioni	
	Modulo B Comune	Modulo B Specialistico
Modulo B1 - 36 ore	TOTALE	Credito totale per SP1
Modulo B2 - 36 ore	TOTALE	Credito totale per SP1
Modulo B3 - 60 ore	TOTALE	Credito totale per SP2
Modulo B4 - 48 ore	TOTALE	--
Modulo B5 - 68 ore	TOTALE	Credito totale per SP4
Modulo B6 - 24 ore	--	--
Modulo B7 - 60 ore	TOTALE	Credito totale per SP3
Modulo B8 - 24 ore	--	--
Modulo B9 - 12 ore	--	--

Chi ha effettuato il B1, anche se ha frequentato meno ore di quelle previste dal modulo Comune ha un credito Totale sia per il modulo comune che per quello specialistico SP1. Lo stesso vale per il modulo B2.

Interessante l’affermazione transitoria “In fase di prima applicazione e per un periodo non superiore a 5 anni dall’entrata in vigore del presente accordo, la frequenza del Modulo B comune o di uno o più Moduli B di specializzazione, può essere riconosciuta ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento, degli RSPP e ASPP formati ai sensi dell’accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006.”

Vi sono importanti modifiche relative all’aggiornamento.

Si riducono drasticamente le ore relative a corsi di aggiornamento da maturare nel quinquennio: 40 ore per RSPP e 20 per ASPP. Che sia forse l’effetto della crisi? Ricordiamo che i professionisti che operavano su tutti gli ateco dovevano effettuare un minimo di 100 ore.

Scompare il termine FAD. Viene chiarita la possibilità di effettuare **i corsi di aggiornamento nel quinquennio** anche in **modalità e-learning** (secondo le specifiche dell'allegato II), o in **aula** (numero max 35 allievi) o anche con dei **convegni di settore** (nel limite del 50% delle ore da maturare nel quinquennio) **senza alcun limite di partecipanti** chiarendo definitivamente una questione che vedeva la CIIP contraria a riconoscere crediti nei convegni. Ora è possibile farlo anche in eventi con 1000 partecipanti, purchè sia tenuto un registro.

Viene fornito un chiarimento, che per noi è ovvio e banale, che ai fini dei crediti RSPP non contano i corsi antincendio, RLS, dirigenti ecc.

Interessante l'equiparazione ai fini dell'aggiornamento sia dei corsi RSPP con CSE/CSP che dei corsi RSPP con quelli per formatori sicurezza. In pratica gli attestati avranno una valenza duplice anche se la cosa non è esplicitamente indicata nell'attestato.

Il punto 9.1 è a nostro avviso **incostituzionale** in quanto va a modificare un allegato del D.lgs 81/08. In pratica viene tolto il limite di 100 partecipanti nei convegni di aggiornamento per CSE/CSP per armonizzarlo con quanto valido per i corsi per RSPP.

In pratica come già detto sopra per semplificare e omogenizzare situazioni diverse senza creare un testo unico della formazione sicurezza, si sono adottate soluzioni che sono incostituzionali e facilmente contestabili.

Il nuovo regime di aggiornamento (40 ore nel quinquennio per RSPP e 20 ore nel quinquennio per ASPP) decorre da:

- data di conclusione del modulo B comune per chi effettua i nuovi corsi
- 15/5/2008 per i soggetti esonerati, ai sensi dell'art. 32, comma 5, d.lgs. n. 81/2008 e
- data di conseguimento della laurea se avvenuta dopo il 15/5/2008

Importante è il chiarimento relativo alla perdita di requisiti per chi non si aggiorna (vale per RSPP, ma anch per coordinatori e in generale per ogni titolo abilitativo:

“Ferme restando le rispettive norme di riferimento e le eventuali sanzioni previste per i soggetti obbligati, l'assenza della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento, qualora previsti, non fa venir meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti e il completamento dell'aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata.

In ogni caso per poter esercitare la propria funzione, gli RSPP e gli ASPP dovranno, in ogni istante, poter dimostrare che nel quinquennio antecedente hanno partecipato a corsi di formazione per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto.

Resta inteso che, in analogia con quanto previsto per gli RSPP e ASPP, qualora la formazione costituisca a tutti gli effetti un **titolo abilitativo all'esercizio della funzione esercitata** – come a titolo esemplificativo, nel caso del Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione, gli addetti al Primo Soccorso, gli operatori addetti all'uso delle attrezzature di cui all'Accordo del 22 febbraio 2012 per le quali è richiesta una specifica abilitazione, ecc .- **tale funzione deve ritenersi non esercitabile se non viene completato l'aggiornamento riferito al periodo indicato dalle specifiche norme (ad esempio, quinquennio, triennio, ecc.).**

Attestazioni

Viene chiarito il contenuto minimo delle attestazioni, che possono essere archiviate anche su supporti informatici. Tutta la documentazione (fascicolo del corso) deve essere conservata per almeno 10 anni.

E veniamo alla perla : “Le Regioni e Province autonome riconoscono reciprocamente gli attestati rilasciati nei rispettivi territori.”

E ci mancava che non fosse vero. Rimane però un problema enorme, nemmeno citato nel presente accordo, e da me più volte segnalato nei miei post: il fatto che **l'accreditamento sia solo Regionale**. Un soggetto accreditato non può operare fuori dalla Regione cui si riferisce l'accreditamento.

Essere in Europa ove menti brillanti hanno cercato di eliminare le barriere per arrivare ad un unico mercato per la libera circolazione di persone e merci e scoprire che in Italia esiste ancora il feudalesimo delle Regioni fa pensare. Su questo punto specifico le Regioni, sono responsabili dell'arretratezza del paese.

Con il referendum voluto da Renzi, qualora vicesse il SI, Le Regioni perderebbero la competenza su tale materia e ci potranno essere grossi cambiamenti a breve.

Il punto 12.1 è interessante perché cerca di uniformare i requisiti del docente formatore in tutti gli ambiti di formazione alla sicurezza definendo che i "In tutti i corsi obbligatori di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali i requisiti dei docenti siano già previsti da norme specifiche, i docenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale 6 marzo 2013, emanato in attuazione dell'articolo 6, comma 8, lettera m-bis), del d.lgs. n. 81/2008, entrato in vigore il 18 marzo 2014."

La sintesi dei requisiti la si trova (oltre che nella nostra tabella liberamente scaricabile dal nostro shop) nell'allegato V.

Anche in questo caso l'accordo va a introdurre modifiche al D.lgs 81/08 che sono incostituzionali. Ad esempio nella sezione dei corsi per coordinatori, imporre i requisiti per i docenti costituisce una violazione alla gerarchia delle norme.

Molto interessante il punto 12.2 che ridefinisce il concetto che la definizione di rischio BASSO, MEDIO, ALTO per i corsi per Datori di lavoro RSPP deve essere basato sulla reale presenza di rischi più che sull'ATECO DI PROVENIENZA.

Il punto 12.5 ridefinisce gli obblighi dei somministrati relativamente alle attrezzature "la formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro ai sensi dell'art. 35, comma 4 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 viene effettuata **a carico del somministratore che informa i lavoratori** sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive **e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa** per la quale essi vengono assunti. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore."

Innovazione importante e di grande impatto operativo è quanto indicato al punto 12.7 che introduce la possibilità di utilizzare l'e-learning anche per la formazione relativa ai rischi specifici limitatamente ai lavoratori che svolgono realmente (da valutazione dei rischi) mansioni a basso rischio, o che in generale non comportino la loro presenza nei reparti produttivi.

Il punto 12.8 che si riferisce a **tutti i corsi di formazione in ambito sicurezza** introduce il limite di 35 Partecipanti, mentre l'aggiornamento per lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro RSPP e RLS può essere ottemperato per mezzo della partecipazione a convegni o seminari nella misura non superiore al 50% del totale di ore previste.

Franca mente il limite di 35 unità in corsi antincendio e primo soccorso ci sembra di poca applicabilità pratica.

Le modifiche apportate agli altri accordi Stato Regioni nei paragrafi 12.9, 12.10 e 12.11 serve per eliminare gli enti bilaterali e meglio specificare la definizione della collaborazione con enti Datoriali e sindacali per armonizzarla a quella appena introdotta.

In pratica quanto definito ora su chi può effettuare i corsi vale anche per i corsi Datore di lavoro RSPP e attrezzature pericolose.

C'è un breve capitoletto (12.12) che prevede le modalità di **monitoraggio per l'applicazione del presente accordo e degli altri**, in particolar modo "al controllo sul mercato della formazione, al rispetto della normativa di riferimento sia da parte degli enti erogatori di formazione, sia da parte dei soggetti formati (interni o esterni alle imprese), destinatari di adempimenti legislativi."

Vedremo se sarà un monitoraggio efficace.

Entrata in vigore:

Dopo la brutta esperienza dell'accordo del 22/2/2012 dove non era nemmeno chiaro quando entrava in vigore e si è dovuto aspettare l'accordo Stato Regioni del 25/7/2012 per saperlo, questa volta l'hanno scritto chiaro: "Il presente accordo entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione."

Per quanto attiene alle disposizioni transitorie viene chiarito che è possibile attivare i corsi RSPP conformi all'accordo Stato Regioni del 26/1/2006 ancora per un anno. Forse rimane da chiarire se ci si riferisce solo ai programmi o anche alle possibilità di rilascio attestazioni.

Allegati

Allegato I: elenco delle classi di laurea che fruiscono dell'esonero dei corsi di cui all'art 32 c 2 D.lgs 81/08

Allegato II: requisiti e specifiche per lo svolgimento della formazione in modalità e-learning

Qui le premesse sono importanti.

- "analogamente, è stata ravvisata la necessità di procedere alla sostituzione dell'allegato I all'Accordo del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, con l'allegato II al presente Accordo, relativo alla formazione in modalità *e-learning*, al fine di superare le incertezze applicative in tema di formazione emerse in sede di prima applicazione della pertinente disciplina;"

In pratica con le premesse ci dicono che il nuovo allegato II sostituisce l'allegato I degli accordi del 21/12/2011 relativo ai lavoratori (e si sono dimenticati del gemello allegato I nell'accordo sui Datori di Lavoro RSPP).

I requisiti posti sono decisamente più restrittivi di quanto indicato in precedenza negli altri allegati e si articolano dal punto di vista organizzativo (strutture, sede, requisiti software, personale specializzato, interfaccia di comunicazione), tecnico (piattaforma in grado di tracciare tutto il processo e la progressione del corso), con competenze tecniche per la didattica e la tecnica. Chi li verifica ?

Allegato III: tabelle relative agli esoneri di formazione per percorsi di contenuto analogo

Allegato IV: indicazioni metodologiche per la progettazione ed erogazione dei corsi

Allegato molto utile da un punto di vista operativo.

Allegato V: tabella riassuntiva dei criteri di formazione rivolta a soggetti con ruoli di prevenzione

[Scarica il nuovo accordo Stato Regioni per la formazione RSPP del 7/7/2016](#)